

## SEZIONE VI.

*Della scadenza.*

283. La cambiale a vista scade all'atto della presentazione.

284. La scadenza della cambiale a certo tempo vista è determinata dalla data dell'accettazione, o da quella della presentazione accertata nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo.

285. I mesi si computano secondo il calendario gregoriano.

Se la scadenza è fissata per la metà di un mese, la cambiale scade nel giorno quindici del mese.

Se è fissata per il principio o per la fine di un mese, la cambiale scade nel primo o nell'ultimo giorno del mese.

286. La cambiale pagabile in fiera scade nel penultimo giorno della fiera, o nel giorno della fiera se essa non dura che un giorno.

## SEZIONE VII.

*Del pagamento.*

## § 1. Disposizioni generali.

287. Il possessore di una cambiale girata se ne dimostra proprietario con una serie continua di girate che giungano sino a lui.

Le girate cancellate si hanno per non scritte.

Chi paga non è tenuto ad indagare l'autenticità delle girate.

288. La cambiale dev'essere presentata per il pagamento e pagata nel luogo in essa indicato e nel giorno della scadenza.

Se il giorno della scadenza è festivo, quello del pagamento è il primo giorno seguente non festivo.

289. La cambiale tratta a vista, ed il pagherò o vaglia cambiario a vista o a certo tempo vista, devono essere presentati per il pagamento nel termine e per gli effetti indicati nell'articolo 261.